

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1958

(126^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegno di legge:

Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato» (2260) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE, <i>relatore</i> Pag. 2043., 2044, 2046, 2049, 2050, 2051, 2057, 2060, 2062, 2068	
AMIGONI	2066
ANGELINI, <i>Ministro dei trasporti</i> 2044, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2060, 2061, 2064, 2066, 2067	
ANGELINI Cesare	2048, 2066
BARBARO	2068
BUIZZA	2067
CANEVARI	2067
CROLLALANZA	2048, 2062, 2063
MASSINI	2048, 2049, 2066
PORCELLINI	2061, 2062, 2063, 2064, 2068
RESTAGNO	2063
SANMARTINO	2062
TARTUFOLI	2048, 2061, 2065, 2067
VACCARO 2049, 2050, 2051, 2057, 2059, 2060 2061	

La seduta è aperta alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Buizza, Canevari, Cappellini, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Flecchia, Focaccia,

Grampa, Massini, Molinari, Porcellini, Restagno, Romano Domenico, Sanmartino, Tartufoli, Vaccaro e Voccoli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Cesare Angelini.

Intervengono il Ministro dei trasporti Angelini e il Sottosegretario di Stato per i trasporti Mannironi.

PORCELLINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato » (2260).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato ».

Riprendiamo l'esame dei singoli articoli. Dopertanto lettura dell'articolo 23.

Art. 23.

Esonero del personale in prova.

Il personale in prova viene esonerato dal servizio:

a) qualora la prova abbia dato esito negativo;

b) qualora, entro i termini stabiliti, non abbia conseguito la idoneità o le abilitazioni prescritte o prestato i giorni di effettivo servizio ai sensi dell'articolo 17;

c) per inabilità fisica constatata dai sanitari dell'azienda;

d) per mancata osservanza della promessa solenne.

L'esonero è deliberato, con provvedimento motivato, dalla autorità che ha disposto la nomina in prova.

Al personale in prova esonerato per le cause indicate nelle lettere a), b) e c) è concessa una indennità pari a una mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni semestre di servizio di prova prestato, compreso l'ultimo in corso.

L'azienda ha, tuttavia, facoltà di riammettere in servizio, entro due anni dall'esonero, il dipendente esonerato in base alla norma prevista alla lettera c), qualora i sanitari dell'azienda stessa constatino che più non sussistono i motivi che avevano determinato il provvedimento.

A questo articolo propongo alcuni emendamenti. Il primo è sostitutivo della lettera b) del primo comma, ed è così formulato:

« b) qualora, entro i termini stabiliti, non abbia conseguito la idoneità o le abilitazioni prescritte o prestato i giorni di effettivo servizio ai sensi dell'articolo 17, o, per gli aiuto macchinisti, non abbia superato gli esami al compimento dell'apposito corso professionale per l'abilitazione all'esercizio delle specifiche mansioni della qualifica ».

Metto ai voti l'emendamento testè letto.

(È approvato).

Il secondo emendamento proposto è sostitutivo della lettera c) del primo comma, ed è del seguente tenore:

« c) per inabilità fisica constatata dai sanitari dell'azienda, salva l'applicazione del precedente articolo 9 e del successivo articolo 49, limitata, però, ai casi di inabilità fisica derivante da causa di servizio ».

Metto ai voti l'emendamento, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il terzo emendamento, infine, è sostitutivo del secondo comma e del quarto comma dell'articolo 23 e testualmente è così formulato:

« L'esonero è deliberato, con provvedimento motivato, dall'autorità che ha disposto la no-

mina in prova. La stessa autorità ha, peraltro, la facoltà di revocare l'esonero disposto in base alla norma prevista alla lettera c), quando entro due anni dall'esonero stesso i sanitari dell'azienda constatino che più non sussistono i motivi che avevano determinato il provvedimento ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei commi secondo e quarto di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 23 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Debbo chiarire agli onorevoli senatori che gli emendamenti testè approvati ed i successivi che verranno sottoposti alla vostra approvazione, sono stati tutti concordati tra l'Amministrazione e le categorie interessate.

PRESIDENTE, *relatore*. Procediamo allo esame degli articoli successivi.

Art. 24.

Applicazione di norme al personale in prova.

Al personale in prova sono applicabili le norme previste nella presente legge per il personale stabile, in quanto compatibili con quelle speciali contenute nel presente capo.

Al personale in prova non sono applicabili le norme sulle aspettative, salvo il caso di servizio militare.

(È approvato).

Art. 25.

Sanzioni disciplinari per il personale in prova.

Le mancanze per le quali sono previste per il personale stabile le seguenti sanzioni:

- sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per il periodo di undici giorni, o per un periodo superiore;
- retrocessione;
- revoca;
- destituzione,

comportano, per il personale in prova, il licenziamento. Autorità competente a deliberare, nei casi predetti, il licenziamento è la stessa che dispone la nomina in prova.

(È approvato).

Art. 26.

Esilo del servizio di prova e nomina a stabile.

Al termine del periodo di prova si procede alla nomina a stabile se la prova ha dato esito favorevole e se risultano soddisfatte le condizioni prescritte dall'articolo 17.

La valutazione del servizio di prova, ai fini del precedente comma, viene compiuta sulla base del rapporto informativo e della nota di qualificazione, che debbono essere compilati, ai sensi degli articoli 70 e 71, al termine del servizio prestato.

Le nomine a stabile sono deliberate dalla stessa autorità cui compete, a norma dell'articolo 18, la facoltà di provvedere alla nomina in prova.

(È approvato).

Art. 27.

Attribuzioni del personale direttivo.

Il personale direttivo svolge attività normativa in applicazione di leggi e regolamenti; di coordinamento, di propulsione e di controllo; cura la organizzazione tecnico-scientifica del lavoro degli uffici e dei servizi cui è preposto, anche per adeguarne l'efficienza alle esigenze sociali ed economiche; attende a compiti di studio e di ricerca; partecipa ad organi collegiali e a commissioni operanti in seno all'azienda; compie ispezioni e controlli, segnalandole tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; è preposto alla direzione dei vari rami dell'amministrazione centrale e periferica e coadiuva nella dirigenza; provvede, nell'ambito delle varie competenze stabilite da leggi o regolamenti, agli atti vincolanti l'azienda, ne cura gli interessi e, nei casi stabiliti dalla legge, la rappresenta; rilascia certificazioni; espleta

attribuzioni particolari che di volta in volta venissero attribuite da particolari disposizioni.

(È approvato).

Art. 28.

Attribuzioni del personale di concetto degli uffici.

Il personale di concetto degli uffici svolge compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai regolamenti dell'azienda e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati, rimanendo responsabile dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Propongo a questo articolo un emendamento sostitutivo così formulato:

« Il personale di concetto degli uffici svolge compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico corrispondenti al grado di cultura richiesto per l'immissione in impiego e previsti dai regolamenti dell'azienda, provvedendo agli adempimenti che ad esso vengono affidati e rimanendo responsabile dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Art. 29.

Attribuzioni del personale esecutivo degli uffici.

Il personale esecutivo degli uffici disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con utilizzazione di macchine, nonché quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, nei limiti e secondo i compiti previsti dai regolamenti ferroviari.

Anche all'articolo 29 propongo un emendamento sostitutivo, del quale do lettura:

« Il personale esecutivo degli uffici disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con utilizzazione

di macchine, nonchè quelle di aiuto al personale di concetto per la collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, adeguate al grado di cultura richiesto per l'immissione in impiego, nei limiti e secondo i compiti previsti dai regolamenti ferroviari ».

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Tanto nel precedente quanto nel presente articolo si è inteso realizzare una precisazione delle attribuzioni, nel senso di renderle più aderenti alla realtà, specialmente sotto il profilo delle capacità professionali.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'articolo 29 nel testo sostitutivo, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 30.

Attribuzioni del personale ausiliario degli uffici.

Il personale ausiliario degli uffici provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui è addetto, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto, la distribuzione, la tiratura di copie e perforazione di schede, la manipolazione e il collocamento delle carte, dei fascicoli e degli altri oggetti dell'ufficio e adempie a tutti gli altri incarichi di carattere materiale, anche con impiego di macchine.

Il personale stesso, qualora sia in possesso di regolare patente di guida, è altresì addetto alla conduzione di automezzi e ne cura la pulizia e la piccola manutenzione.

Il personale infermiere è addetto al servizio di infermeria presso la sede centrale del servizio sanitario e gli ispettorati da esso dipendenti, nonchè presso le officine ferroviarie.

A questo articolo propongo un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, così formulato:

« Il personale infermiere, nell'ambito della competenza professionale, è addetto al servizio di ambulatorio e di pronto soccorso presso la sede centrale del servizio sanitario, presso gli ispettorati da questo dipendenti e presso gli impianti e i luoghi determinati dall'azienda ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo da me presentato.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 30, con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 31.

Attribuzioni dei dirigenti del personale dell'esercizio.

I dirigenti del personale dell'esercizio sono preposti alla dirigenza e al funzionamento dei vari uffici ed impianti dell'esercizio e, nell'espletamento dei loro compiti, hanno la responsabilità della retta applicazione delle norme contenute negli appositi regolamenti emanati per le specialità cui sono adibiti.

(È approvato).

Art. 32.

Attribuzioni del personale esecutivo dell'esercizio.

Il personale esecutivo dell'esercizio è addetto all'espletamento delle varie mansioni interessanti l'esercizio, secondo gli appositi regolamenti emanati per la specialità cui è adibito; è responsabile della retta applicazione delle norme in essi contenute, nonchè della perfetta esecuzione degli ordini dei dirigenti.

Peraltro, il personale esecutivo delle stazioni con qualifica di assistente di stazione od assistente principale di stazione, che abbia conseguito le abilitazioni stabilite dall'Azienda, può essere utilizzato nelle attribuzioni di cui al precedente articolo 31, escluse quelle della dirigenza delle stazioni.

L'articolo testè letto, a mio avviso, dovrebbe essere modificato radicalmente: il primo comma dovrebbe essere sostituito da altro così concepito:

« Il personale esecutivo dell'esercizio è addetto all'espletamento delle varie mansioni interessanti l'esercizio, secondo gli appositi regolamenti emanati per la specialità cui è adibito; nonchè di quelle in aiuto al personale

dirigente per la collaborazione nelle attribuzioni di quest'ultimo ».

Il secondo comma, invece, andrebbe senz'altro soppresso.

Metto pertanto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma.

(È approvato).

Metto infine ai voti l'articolo 32, quale risulta dopo le modifiche testè approvate.

(È approvato).

TITOLO III.

OBBLIGHI E GARANZIE DEL PERSONALE

Art. 33.

Giuramento.

Il personale che abbia ottenuto la nomina a stabile deve prestare giuramento, con la seguente formula, davanti all'autorità all'uopo delegata dal direttore generale ed in presenza di due testimoni:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'azienda per il pubblico bene ».

Del prestato giuramento viene redatto verbale e preso nota sullo stato matricolare.

Copia del verbale è consegnata all'interessato.

(È approvato).

Art. 34.

Doveri inerenti all'adempimento delle proprie mansioni.

Il personale ha l'obbligo di adempiere con diligenza e con zelo al proprio servizio, secondo le attribuzioni stabilite dalla presente legge e da regolamenti interni.

Nei rapporti con i superiori e con i colleghi deve ispirarsi ad una assidua e solerte collaborazione ed essere di guida e di esempio ai dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni in modo da assicurare il più efficace rendimento nel servizio.

Nei rapporti col pubblico il suo comportamento deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'azienda.

Deve, inoltre, avere la massima cura di quanto appartiene all'azienda e tenere in servizio e nella vita privata una condotta notoriamente non censurabile.

Ha l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro regolato dalle norme in vigore. Le prestazioni ordinarie di lavoro effettivo non possono essere di durata superiore alle 48 ore settimanali.

Quando le esigenze dell'azienda lo richiedano è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, con diritto a retribuzione per le relative prestazioni secondo le apposite disposizioni in vigore.

Deve mantenere il segreto d'ufficio e, anche quando non si tratti di atti segreti, non può dare, a chi non ne abbia diritto, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura.

Deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici; se l'ordine è palesamente contrario ai regolamenti e istruzioni deve farne rimostranza al superiore che l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, comunque, eseguire l'ordine, quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

Il senatore Massini propone un emendamento al quinto comma che concerne l'obbligo, da parte del personale, dell'osservanza dell'orario. Secondo l'emendamento proposto dal senatore Massini le nuove disposizioni in argomento dovrebbero essere emanate dal Ministro dei trasporti.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. La mia preoccupazione è rappresentata dal fatto che emanando norme del genere per la nuova regolamentazione dell'orario di lavoro si possa

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 126^a SEDUTA (12 febbraio 1958)

cadere in contraddizione con le norme sancite all'articolo 97 della Costituzione.

In sostanza, bisogna arrivare a fissare norme che non possano in un secondo tempo essere impugnate per incostituzionalità. La mia preoccupazione è tale che mi spinge ad andare molto cauto, perchè non vorrei vedere annullati tutti i nostri sforzi per un errore commesso, sia pure in buona fede, per eccessiva fretta. Si tratta di considerare se le eventuali modifiche dovranno essere apportate con provvedimento del Ministro competente oppure con legge.

MASSINI. Chiedo scusa ai colleghi della Commissione se dovrò intrattenerli su questo argomento, ma cercherò di essere breve. Attualmente l'orario di lavoro è regolato da un decreto-legge, del 1925 in cui è stabilito che il limite di 48 ore settimanali lavorative è obbligatorio. In realtà, però, se il personale non rispetta orari ben superiori a tali limiti, esso va incontro a punizioni. Il decreto-legge numero 1631 del 1923 costituisce la macchia nera dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

È evidente che le organizzazioni sindacali non si sono lasciate sfuggire l'occasione che si è presentata loro per tentare di modificare, col provvedimento in esame, delle norme che oggi appaiono superate.

Le organizzazioni sindacali sostengono la necessità di modificare le norme che regolano lo orario del personale, perchè in nessun altro impiego statale si tiene conto dei minuti e persino dei secondi. Tale nuova regolamentazione può essere fatta con decreto ministeriale. Ritengo che ciò non comporti infrazioni costituzionali. È evidente che tali nuove disposizioni potranno essere il risultato di trattative dirette fra le parti interessate: Ministero dei trasporti ed organizzazioni sindacali. Questo, in sostanza, lo spirito dell'emendamento che noi proponiamo. Prego di tenerlo nel dovuto conto, in modo che l'orario di lavoro possa risultare più consono alle esigenze del servizio ed a quella del personale ferroviario. Inutile aggiungere che qualsiasi norma in contrasto con lo spirito e la lettera di tale emendamento troverà le organizzazioni sindacali contrarie.

TARTUFOLI. La dichiarazione del senatore Massini indubbiamente ha un fondamento di realtà, che non elimina però una preoccupazione di base. Facciamo l'ipotesi che si debba procedere a qualche modifica del regolamento del personale ferroviario mentre è al Governo un Ministro che sia particolarmente sensibile alle richieste che gli vengono indirizzate. Tale Ministro può commettere degli errori: è una ipotesi che faccio, assurda, forse, ma bisogna pur farla. Sarei quindi disposto ad accedere alla tesi del collega Massini qualora fosse ben stabilito che la delega al Ministro non debba mai eccedere i limiti della sua sfera di competenza, sia sul piano sindacale che su quello giuridico. È evidente che solo una tale precisazione potrà evitare le conseguenze di un possibile atto impulsivo. Il Consiglio dei Ministri potrà collegialmente assolvere il compito di innovare sul regolamento delle Ferrovie dello Stato. Solo con una tale garanzia noi potremmo aderire alla proposta formulata dal senatore Massini.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Qualunque formula, purchè non vada contro la Costituzione, sarà accettata dal Governo.

ANGELINI CESARE. Vorrei sapere per quale motivo, mentre tutti gli altri impiegati statali fanno sei ore di servizio, il personale delle ferrovie deve fare dieci ore di lavoro. Anche oggi l'orario del personale di stazione è di dieci ore. Per quale motivo e per quale ragione deve esistere una tale disparità di orario di lavoro fra i vari appartenenti all'Amministrazione statale? Considerate anche che, nel migliore dei casi, il personale ferroviario è tenuto a fare non meno di 56 ore settimanali.

CROLLALANZA. Mi sembra che si stia uscendo dal seminato confondendo la questione di merito con la formulazione giuridica.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. L'osservazione fatta dal senatore Cesare Angelini ha un fondamento relativo. In molti casi, si tratta di lavoro avente caratteristiche di discontinuità, e che, come tale, viene disciplinato da norme speciali. Mettiamo il caso di un

conduttore: egli rimane in macchina per effettive 4 ore e mezza: il resto del suo servizio è attesa. È evidente che se un macchinista è in stazione e deve attendere una coincidenza il suo servizio dovrà essere prolungato.

Comunque, sulla necessità di una riforma di tali norme tutti i componenti della Commissione sono d'accordo. Ripeto, la mia unica preoccupazione è di non cadere in contraddizione con il disposto costituzionale. Le norme relative agli orari di lavoro sono inoltre destinate ad avere ripercussioni di ordine economico: è evidente, infine, che il Ministro dei trasporti, che gode di una autonomia finanziaria relativa, in quanto ha un bilancio deficiente, quando dovrà adottare i nuovi provvedimenti, assumerà una particolare responsabilità. Possiamo comunque raggiungere lo scopo che sostanzialmente tutti ci prefiggiamo, puntualizzando fin d'ora che il decreto-legge 22 luglio 1923, n. 1631, deve essere modificato, e che le nuove disposizioni potranno entrare in vigore tra un anno.

La Costituzione, all'articolo 97, dice: « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge ». D'altro canto l'articolo 76 afferma che « l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ».

Solo tenendo conto di quanto fissato in questi due articoli della Costituzione si può superare il punto controverso.

D'altra parte, dicendo Governo, si toccano anche le competenze dei dicasteri del bilancio e del tesoro, i quali, in ogni caso, dovranno sempre essere interpellati.

MASSINI. Allora si potrebbe usare la dizione: « ha l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro, secondo le norme che saranno emanate dal Governo, su proposta del Ministro dei trasporti ».

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Ripeto che la nuova formulazione non può e non deve essere approssimativa o impugnabile.

PRESIDENTE, *relatore*. Per una migliore formulazione dell'articolo, propongo di accantonarne la discussione, rinviando ogni deliberazione al momento in cui, finito l'esame degli altri articoli, sarà possibile alla Commissione tener conto degli elementi di giudizio nel frattempo acquisiti.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Art. 35.

Responsabilità verso l'azienda.

Il personale è tenuto a risarcire all'azienda i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio.

Se ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, va esente da responsabilità, salvo la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.

Risponde, invece, se ha agito per delega del superiore.

Il diritto al risarcimento si estingue col decorso del termine di prescrizione ordinaria previsto dal Codice civile o da altre disposizioni speciali.

Rimangono, comunque, ferme le norme di cui all'articolo 25 del regio decreto 28 giugno 1912, n. 728.

VACCARO. Io credo che questo articolo potrebbe essere migliorato. Si potrebbe anzitutto eliminare il terzo ed il quarto comma. Nell'ultimo comma, poi, si dovrebbe sopprimere il richiamo alle norme di cui all'articolo 25 del regio decreto 28 giugno 1912, n. 728, per riportare invece la sostanza della norma di cui all'articolo stesso. Sono contrario ai troppo frequenti richiami ad altre leggi, che richiedono continue ricerche, ogni volta che si deve interpretare una norma.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Non posso essere d'accordo con il senatore Vaccaro. Si è cercato nel provvedimento in esame di limitare al minimo il richiamo ad altre norme,

Nel caso specifico si tratta, inoltre, di un riferimento ad una legge istituzionale.

VACCARO. Mi rimetto alle considerazioni dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 35.

(È approvato).

Art. 36.

Responsabilità verso i terzi.

Il personale direttivo e degli uffici, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni cagioni ad altri un danno ingiusto derivante da ogni violazione dei diritti di terzi, commessa per dolo o colpa grave, è personalmente obbligato a risarcirlo.

L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con la azione diretta nei confronti dell'azienda, qualora sussista anche la responsabilità di quest'ultima.

In ogni caso, la responsabilità del dipendente non potrà mai eccedere quella che da norme speciali è posta a carico dell'azienda.

Qualora l'azienda abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente l'azienda medesima può rivalersi verso quest'ultimo. L'avvenuto risarcimento, comunque, estingue la azione che il terzo avesse iniziato nei confronti del dipendente.

I dipendenti addetti alla conduzione di veicoli circolanti su strada sono responsabili dei danni causati per colpa grave e l'azienda può nei loro riguardi esercitare la rivalsa di cui al comma precedente.

VACCARO. Desidererei un chiarimento, dall'onorevole Ministro, per quanto concerne i primi due commi di questo articolo, soprattutto circa l'obbligatorietà, da parte del personale direttivo e degli uffici, di risarcire personalmente i danni cagionati ad un terzo. Mi sembra che, secondo il Codice civile, sia sempre responsabile l'imprenditore dell'azione del suo dipendente. Qui, invece, si metterebbe il pri-

vato di fronte alla responsabilità di un agente delle Ferrovie nullatenente e quindi nella impossibilità di risarcire il danno cagionato volontariamente o involontariamente.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. A mio avviso, la risposta al quesito è data, nel primo comma, dall'inciso « commessa per dolo o colpa grave ». D'altra parte, l'Amministrazione potrebbe obiettare, a colui che ha diritto al risarcimento del danno, che il fatto è avvenuto per dolo: quindi, potrebbe chiedere che si agisse prima contro il responsabile e poi, nel solo caso che esso sia insolvente, contro l'Amministrazione stessa. Con il secondo comma dell'articolo, invece, si stabilisce la possibilità di un'azione congiunta contro colui che ha causato il danno e contro l'Amministrazione.

VACCARO. Faccio rilevare all'onorevole Ministro che, sempre nel secondo comma, è detto che questa azione congiunta può essere esercitata « qualora sussista anche la responsabilità di quest'ultima », ossia dell'Amministrazione. Ciò vuol dire che se l'Amministrazione può dimostrare che non vi è responsabilità da parte sua, è esonerata dal risarcimento. Per lo meno io, da magistrato, interpreterei così.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. A mio avviso, l'inciso « qualora sussista anche la responsabilità di quest'ultima » offre la possibilità, all'Amministrazione, di dimostrare che non ha alcuna responsabilità nel danno cagionato dal suo dipendente. Altrimenti il dipendente potrebbe sempre dimostrare che vi è responsabilità da parte dell'Amministrazione, e che, in qualunque caso, essa può essere chiamata in giudizio.

VACCARO. Vorrei, a questo proposito, citare l'esempio di quello che avvenne in occasione di un incidente verificatosi sul tracciato della « ferrovia della morte », la Cosenza-Paola. Quando si iniziò il processo contro l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, questa eccepì la responsabilità dei suoi impiegati, macchinista e controllore, i quali aveva fatto partire una macchina che non era in condizioni di partire. Si dimostrò in seguito che quei

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 126^a SEDUTA (12 febbraio 1958)

poveri sventurati erano stati costretti a partire, pur avendo fatto presente che la macchina non era in condizioni di poter viaggiare.

PRESIDENTE, *relatore*. Per stabilire la responsabilità c'è il magistrato!

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Ai fini di un chiarimento più esauriente, desidero rilevare che la norma contenuta nell'articolo 36 non è altro che la ripetizione di una norma contenuta nell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. Detto articolo, che è intitolato « Responsabilità verso i terzi », dice infatti così: « L'impiegato che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell'articolo 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione, qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato.

L'Amministrazione che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente, si riva- le agendo contro quest'ultimo a norma degli articoli 18 e 19. Contro l'impiegato addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici, l'azione dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o colpa grave ».

Come è dimostrato da quanto ho testè letto, è evidente che, nella formulazione dell'articolo in discussione, abbiamo cercato di non allontanarci da questi concetti.

VACCARO. Mi dichiaro soddisfatto dei chiarimenti avuti dall'onorevole Ministro. Sono pertanto favorevole all'approvazione dello articolo, senza modificazioni.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 36.

(È approvato).

Art. 37.

Responsabilità degli organi collegiali.

Qualora la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili in solido il presidente ed i membri del collegio che abbiano partecipato all'atto o all'operazione.

La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare, nel verbale, il proprio dissenso.

VACCARO. Desidererei che l'onorevole Ministro chiarisse che cosa si intende dire con le parole: « La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare, nel verbale, il proprio dissenso ».

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Anche qui si tratta di una norma generale contenuta nell'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, precedentemente citato.

Detto articolo 24 dice, infatti, così: « Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto o all'operazione.

La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare, nel verbale, il proprio dissenso ».

Anche in questo caso, si è ripetuto quasi alla lettera quanto è detto nella norma testè citata.

VACCARO. Mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 37.

(È approvato).

Art. 38.

Diffida.

L'omissione di atti o di operazioni che i dipendenti di cui al precedente articolo 36 siano tenuti a compiere per legge o per regolamen-

to, deve essere fatta constare da chi ne ha interesse mediante diffida notificata ai dipendenti stessi ed all'azienda a mezzo di ufficiale giudiziario.

Quando si tratti di atti o di operazioni da compiersi ad istanza dell'interessato, la diffida è inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Quando l'atto od operazione facciano parte di un procedimento amministrativo, la diffida è inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di compimento dell'atto od operazione precedente, ovvero, qualora si tratti di atti o di operazioni di competenza di più uffici, dalla data in cui l'atto precedente, oppure la relazione o il verbale della precedente operazione, trasmessi dall'ufficio che ha provveduto, siano pervenuti all'ufficio che deve attendere agli ulteriori incombeni.

Se le leggi o i regolamenti amministrativi, ovvero i capitoli generali o speciali o disciplinari di concessione, stabiliscono, per il compimento di determinati atti od operazioni, termini più brevi o più ampi di quelli previsti nei commi precedenti, la diffida è efficace se notificata dopo la scadenza del termine entro il quale gli atti o le operazioni debbono essere compiuti, secondo la specifica norma che li concerne.

Decorso inutilmente trenta giorni dalla notificazione della diffida, l'interessato può proporre l'azione di risarcimento, senza pregiudizio della riparazione dei danni che si siano già verificati in conseguenza della omissione o del ritardo.

(È approvato).

Art. 39.

Inesecuzione del giudicato amministrativo.

Qualora il danno del terzo derivi dalla mancata esecuzione del giudicato formatosi contro l'azienda, l'azione di risarcimento può essere iniziata soltanto dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, con diffida a provvedere, della decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale che, ai sensi dell'articolo 27, n. 4, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, dichiara l'obbligo dell'autorità

amministrativa di conformarsi al giudicato, salvo il diritto alla riparazione dei danni che si siano già verificati.

(È approvato).

Art. 40.

Comunicazione della diffida.

Il dipendente convenuto in giudizio ai sensi dell'articolo 36 e quello cui sia stata notificata una delle diffide previste dagli articoli 38 e 39, ha il dovere di informare senza indugio, per via gerarchica, il capo del servizio dal quale dipende.

La difesa del dipendente convenuto in giudizio può essere assunta dall'Avvocatura dello Stato nei casi e con le norme previsti dall'articolo 44 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.

(È approvato).

Art. 41.

Esclusione della responsabilità verso terzi.

Alla responsabilità del dipendente verso i terzi si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 35.

(È approvato).

Art. 42.

Altri casi di esclusione della responsabilità verso i terzi.

La responsabilità personale verso i terzi è esclusa, oltre che negli altri casi previsti dalle leggi, quando il dipendente sia stato costretto all'azione od omissione dannosa da violenza fisica esercitata sulla persona, ovvero da minaccia di danno grave alla persona o agli averi, propri o dei familiari, sempre che il dipendente abbia riferito ai superiori circa la violenza o la minaccia subita, prima di essere convenuto in giudizio per il risarcimento del danno o prima che gli siano notificate le diffide previste dagli articoli 38 e 39.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente l'azienda può sempre valutare se sussista la responsabilità disciplinare, civile o contabile del dipendente verso l'azienda stessa.

(È approvato).

Art. 43.

Giudizio disciplinare per i fatti dannosi verso i terzi.

Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti del dipendente da parte del terzo danneggiato, la reiezione della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinunce o transazioni, non escludono che il fatto, la omissione o il ritardo del dipendente possano essere perseguiti dall'azienda, qualora concretino infrazioni disciplinari.

A questo articolo proporrei un emendamento, tendente a sostituire il titolo dell'articolo stesso con il seguente: « Giudizio disciplinare in relazione all'azione di risarcimento ».

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 43 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 44.

Uniforme di servizio.

Il consiglio di amministrazione stabilisce quale personale deve, in servizio, indossare vestiario uniforme, nonchè le norme e le condizioni relative.

(È approvato).

Art. 45.

Obbligo di residenza.

Il personale ha l'obbligo di risiedere nella località ove ha sede l'ufficio o l'impianto cui è assegnato. Tuttavia, per accertate necessità, il personale può essere autorizzato, dal diret-

tore centrale o dal direttore compartimentale competente, a risiedere in località viciniora, ove ciò sia conciliabile col normale adempimento dei doveri d'ufficio.

Il personale è, altresì, obbligato a recarsi in servizio fuori sede, sia all'interno che all'estero, secondo gli ordini ad esso impartiti.

(È approvato).

Art. 46.

Trasferimenti.

I trasferimenti di personale da una ad altra sede di servizio possono essere disposti:

- a) per motivate esigenze di servizio;
- b) a domanda dell'interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Nel disporre il trasferimento deve essere tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonchè del servizio già prestato in sedi disagiate.

Il trasferimento da una ad altra sede può essere disposto anche quando la permanenza del dipendente in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.

Il consiglio di amministrazione è competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dal dipendente in materia di trasferimenti.

(È approvato).

Art. 47.

Obbligo dell'adempimento temporaneo di funzioni diverse, di qualifica pari od inferiore, da quelle della qualifica di appartenenza.

Per esigenze di servizio, il personale può essere destinato temporaneamente a funzioni diverse, pari od inferiori, da quelle della qualifica rivestita, ancorchè proprie di altre qualifiche.

Il provvedimento non può avere carattere punitivo.

La destinazione ad altre funzioni, contemplata dal presente articolo, non può avere durata superiore ad un anno.

(È approvato).

Art. 48.

Cambio di qualifica per destinazione ad altre funzioni.

Il personale, nell'interesse dell'azienda, può essere definitivamente destinato ad altre funzioni anche di gruppo e di servizio diversi da quelli di appartenenza.

Il provvedimento comporta il mutamento di ruolo e di qualifica; questa, però, deve essere corrispondente a quella di provenienza.

Il provvedimento è adottato:

a) dai direttori centrali competenti per servizio, ove si tratti del personale esecutivo degli uffici, ad eccezione dell'applicato capo e dell'applicato tecnico capo, del personale ausiliario degli uffici o del personale esecutivo dell'esercizio e non si faccia luogo al trasferimento di servizio;

b) dal direttore generale, negli altri casi.

L'assegnazione del posto nel nuovo ruolo è stabilita dalle stesse autorità, su proposta, rispettivamente, delle commissioni locali o delle commissioni centrali di avanzamento.

Il personale che deve essere destinato a funzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio è sottoposto a visita sanitaria, per accertare la sua idoneità fisica, secondo le norme previste dall'articolo 3 penultimo comma.

A questo articolo, a mio avviso, si dovrebbero apportare alcuni emendamenti.

Innanzitutto si dovrebbero aggiungere, alla fine del primo comma, le parole « nel limite dei posti di pianta disponibili ».

In secondo luogo sarebbe opportuno sostituire il secondo comma con altro, del seguente tenore:

« Il provvedimento comporta il mutamento di ruolo e di qualifica; questa, però, deve essere corrispondente a quella di provenienza e qualora il mutamento comporti il passaggio dai

ruoli del personale dell'esercizio a quello del personale degli uffici, esso è subordinato al superamento di un esame di idoneità ».

Infine, il terzo comma dovrebbe essere sostituito da altro, del seguente tenore:

« Il provvedimento è adottato:

a) dai direttori centrali competenti per servizio, quando non si faccia luogo a trasferimento di servizio;

b) dal direttore generale, negli altri casi ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del terzo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 48 con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 49.

Personale fisicamente inidoneo.

Salvo quanto disposto dall'articolo 9, il personale riconosciuto fisicamente inidoneo alle funzioni della propria qualifica per infortunio dovuto a cause di servizio o per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio o per aggravamento di inabilità per causa di guerra riconosciuta da pensione, semprechè non abbia raggiunto i limiti di età stabiliti nella tabella prevista nel primo comma dell'articolo 165 (*allegato n. 15*), viene destinato, previa sua domanda, a funzioni di diversa qualifica per le quali sia ritenuto idoneo.

Il personale divenuto fisicamente non idoneo per cause comuni alle funzioni della qualifica rivestita, viene destinato, previa sua domanda, a funzioni di diversa qualifica, anche inferiore, per la quale risulti idoneo, semprechè esistano posti disponibili.

L'agente inidoneo per cause comuni, che non trovi immediata utilizzazione in mansioni di altra qualifica, viene collocato in disponibilità per essere riammesso in servizio appena si rende disponibile il posto in cui è utilizzabile.

I provvedimenti suddetti sono adottati dal direttore generale e comportano il mutamento di ruolo e di qualifica; questa può anche essere inferiore.

Propongo di sostituire il primo comma con altro, così formulato:

« Il personale riconosciuto fisicamente inidoneo alle funzioni della propria qualifica per infortunio dovuto a causa di servizio o per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio o per aggravamento di inabilità per causa di guerra riconosciuta da pensione, sempre che non abbia raggiunto i limiti di età stabiliti nella tabella annessa (allegato n. 15), viene destinato, previa sua domanda, qualora non sia utilizzabile a mansioni limitate della qualifica rivestita, o, comunque, non interessanti la sicurezza dello esercizio e la circolazione dei treni, a funzioni anche limitate di diversa qualifica per le quali sia ritenuto idoneo ».

Propongo altresì di sostituire il secondo comma con altro, del seguente tenore:

« Il personale divenuto fisicamente inidoneo per cause comuni alle funzioni della qualifica rivestita, semprechè non utilizzabile a mansioni limitate della qualifica stessa, o, comunque, non interessanti la sicurezza dell'esercizio e la circolazione dei treni, viene destinato, previa sua domanda, a funzioni anche limitate di diversa qualifica per la quale risulti idoneo, purchè esistano posti disponibili e non abbia raggiunto i limiti di età di cui al precedente comma ».

Mentre il terzo comma rimarrebbe invariato, il quarto comma andrebbe modificato come segue:

« I provvedimenti di destinazione a funzioni di diversa qualifica sono adottati dal direttore generale e comportano il mutamento di ruolo e di qualifica; questa può essere anche inferiore ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del quarto comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 49 con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 50.

Assenze dal servizio.

In caso di malattia, che imponga assenza dal servizio, il dipendente deve darne immediato avviso al proprio superiore ed al medico di reparto della propria circoscrizione.

Ogni altra assenza deve essere preventivamente autorizzata.

(È approvato).

Art. 51.

Attività incompatibili.

È incompatibile con la qualifica di dipendente dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato l'esercizio di qualunque professione, commercio, industria o altro impiego alle dipendenze di privati, nonchè la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di vigilanza o sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non retribuita, nelle società aventi fine di lucro.

Peraltro, il personale ferroviario può compiere incarichi di perito o arbitro, previa autorizzazione dell'azienda.

Il personale ferroviario può partecipare all'amministrazione di società cooperative costituite fra pubblici dipendenti, nonchè, in deroga al disposto del primo comma del presente articolo, e quando sia autorizzato dal Ministro, alla amministrazione di società nelle quali lo

Stato o l'azienda abbia una compartecipazione azionaria, od all'amministrazione di società, istituti od enti per i quali la nomina a determinate cariche sia riservata allo Stato da disposizioni speciali o da convenzioni.

(È approvato).

Art. 52.

Cumulo di impieghi.

Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.

I capi di uffici ed impianti sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a segnalare, per il tramite gerarchico al capo del rispettivo servizio o compartimento, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il personale dipendente.

L'assunzione di altro impiego, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva l'applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza.

(È approvato).

Art. 53.

Obbligo di seguire la via gerarchica.

Le istanze ed i reclami devono essere presentati a mezzo del superiore immediato. La mancata osservanza di questa procedura autorizza l'azienda a non prendere in considerazione le istanze ed i reclami predetti.

Il superiore immediato ha l'obbligo di far pervenire al loro indirizzo, per il tramite gerarchico, le istanze ed i reclami che gli siano presentati, allegando un rapporto contenente le notizie necessarie per deliberare in merito.

I dipendenti dell'azienda possono, tuttavia, presentare direttamente all'autorità cui sono indirizzati, le istanze ed i reclami, allorquando, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione con l'osservanza della via gerarchica, non sia loro pervenuta risposta.

Sempre per il tramite gerarchico, si possono far pervenire, in sede superiore, pieghi suggellati.

(È approvato).

Art. 54.

Ricorsi gerarchici.

Contro i provvedimenti delle autorità ferroviarie è ammesso ricorso gerarchico fino ai direttori centrali e ai direttori compartimentali, i quali provvedono definitivamente ove non sia diversamente disposto.

Contro i provvedimenti di tali autorità è ammesso, invece, ricorso al direttore generale il quale decide in via definitiva; contro i provvedimenti del direttore generale è ammesso ricorso al Ministro.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data in cui il provvedimento soggetto ad impugnativa viene comunicato all'interessato, oppure dalla data in cui l'interessato medesimo ne ha avuta, altrimenti, adeguata conoscenza.

La comunicazione è fatta mediante consegna di copia conforme dell'atto, ad opera del superiore gerarchico, al personale interessato, che ne rilascia ricevuta sull'originale.

Non sono applicabili ai ricorsi gerarchici le norme previste nell'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 55.

Miglioramento professionale.

L'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato provvede alla formazione professionale dei dipendenti in prova, nonchè all'aggiornamento e perfezionamento di quelli già in carriera, mediante appositi corsi da essa stessa organizzati, fornendo le pubblicazioni di servizio necessarie.

Per i detti corsi utilizza propri dipendenti oppure ricorre all'opera di altri docenti, alla attività di appositi istituti, nonchè alla scuola superiore della pubblica amministrazione.

(È approvato).

Art. 56.

Trattamento per infortunio sul lavoro, per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio.

È obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, agli effetti dell'articolo 1 del regio decreto 10 marzo 1933, n. 1054, e successive modificazioni, il personale dell'esercizio di qualsiasi qualifica ed il personale ausiliario degli uffici.

A detto personale, nei casi di assenza dal servizio per infortunio sul lavoro, per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio compete, per i giorni di assenza, il trattamento previsto dall'articolo 91.

Al personale direttivo ed al rimanente personale degli uffici compete il trattamento indicato nel precedente comma quando eserciti eccezionalmente attribuzioni devolute al personale dell'esercizio o quando, nell'adempimento del proprio servizio, sia stato esposto agli stessi rischi cui normalmente sono soggetti il personale dell'esercizio e quello ausiliario degli uffici.

(È approvato).

Art. 57.

Trattamento per le zone malariche.

Nelle località dichiarate « zone malariche » l'azienda ferroviaria somministra gratuitamente, a tutti i dipendenti ed ai loro familiari conviventi ed a carico, i farmaci antimalarici occorrenti per la prevenzione e la cura delle febbri miasmatiche.

Propongo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Nelle località dichiarate malariche per legge l'azienda provvede gratuitamente, per tutti i dipendenti e i loro familiari conviventi ed a carico, alle prestazioni sanitarie antimalariche, profilattiche e curative, stabilite dalle disposizioni legislative in vigore ».

VACCARO. Credo che sarebbe opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza nella formulazione dell'emendamento presentato, sostituire alle parole: « per legge » le parole: « con legge » e mettere la parola: « malariche » dopo le parole: « con legge ».

PRESIDENTE, *relatore*. Sono d'accordo. Se non si fanno osservazioni, l'emendamento sostitutivo dell'articolo 57, si intende così modificato:

« Nelle località dichiarate, con legge, malariche, l'azienda provvede gratuitamente, per tutti i dipendenti e i loro familiari conviventi ed a carico, alle prestazioni sanitarie antimalariche, profilattiche e curative, stabilite dalle disposizioni legislative in vigore ».

Metto ai voti l'articolo 57 nel testo di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

Art. 58.

Trattamento economico.

Il personale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia, nonché ad eventuali altre competenze previste da norme di carattere generale o particolare.

Ad esso sono attribuiti gli stipendi stabiliti dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni e riportati nell'annessa tabella (*allegato numero 5*); tali stipendi si riferiscono alla posizione iniziale delle varie qualifiche corrispondenti.

Per ogni biennio di anzianità nella qualifica è attribuito un aumento periodico pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica stessa. Tale aumento si conferisce, di regola, con decorrenza dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno. Quando l'aumento medesimo venga a cadere in data intermedia, esso si intende riportato alle decorrenze suindicate agli effetti dei successivi aumenti, a seconda che venga ad oltrepassare o meno la metà di ciascun intervallo semestrale.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 126^a SEDUTA (12 febbraio 1958)

Gli aumenti periodici sono in numero illimitato e si conferiscono sempre quando gli interessati non ne siano demeritevoli.

(È approvato).

Art. 59.

Anticipazione della concessione degli aumenti periodici di stipendio.

Ai più meritevoli fra i dipendenti può essere concesso l'aumento periodico di stipendio con anticipazione di un anno sul periodo prescritto per conseguirlo.

Il numero dei dipendenti ai quali può essere annualmente attribuito il predetto beneficio non può superare, per ciascuna qualifica, il cinque per cento dei relativi posti di organico.

Tali anticipazioni sono stabilite, previa la comparazione fra gli appartenenti ad ogni qualifica, dalle stesse autorità alle quali compete, di provvedere alle promozioni, a norma dell'articolo 76 e con il procedimento previsto dall'articolo 77.

Compete, peraltro, al direttore generale di determinare il numero complessivo, per qualifica, delle anticipazioni concedibili nel corso dell'anno, nonchè di ripartirlo, proporzionalmente al numero dei dipendenti, fra le sedi centrali dei servizi ed i compartimenti.

Per le qualifiche per le quali non si raggiunge il numero di concorrenti sufficienti all'ammissione di almeno una anticipazione, il direttore generale ha facoltà di riunire i concorrenti medesimi con quelli delle qualifiche più affini, anche se appartenenti a gruppi diversi, agli effetti della determinazione della predetta percentuale, e di ripartire il risultante numero delle anticipazioni proporzionalmente fra le qualifiche come sopra riunite.

(È approvato).

Art. 60.

Prolungamento del periodo normale per la concessione degli aumenti periodici di stipendio.

Nei riguardi del personale che abbia riportato le qualificazioni di « mediocre » o di « insufficiente », il periodo normale per la conces-

sione del prossimo aumento periodico di stipendio è prolungato, rispettivamente, per un anno o per tre anni a decorrere dalla data in cui verrebbe a maturare il primo aumento successivo alla scadenza dell'anno cui si riferisce l'una o l'altra qualificazione.

(È approvato).

Art. 61.

Sospensione dell'assegnazione degli aumenti periodici di stipendio.

In pendenza di formale procedimento penale o di procedimento disciplinare per una mancanza per la quale è prevista una sanzione più grave della multa, l'assegnazione dell'aumento periodico di stipendio è sospesa e viene ripresa al termine dei procedimenti suddetti con l'applicazione dei prolungamenti dei periodi normali di cui al precedente articolo 60. nei casi in cui l'esito dei procedimenti medesimi abbia determinato l'assegnazione delle qualificazioni di « mediocre » o di « insufficiente ».

(È approvato).

Art. 62.

Matricola generale.

Per ciascun dipendente dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato è compilato uno stato matricolare conforme al modello annesso (*allegato numero 6*).

È fatto obbligo al dipendente di notificare all'azienda, per il tramite gerarchico, le variazioni che avvengono nel suo stato di famiglia.

Il fascicolo individuale, istituito per ciascun agente, deve contenere, registrati e numerati cronologicamente, i documenti che interessano lo svolgimento del rapporto d'impiego.

I dipendenti che cessano dal servizio, o i loro eredi, possono richiedere un estratto dello stato matricolare senza alcuna attestazione sulla qualità del servizio prestato, salve, per gli operai, le disposizioni di legge ad essi relative.

Proporrei di sostituire il titolo dell'articolo in discussione con il seguente:

« Matricola generale e fascicolo individuale ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo da me presentato.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 62 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 63.

Ruoli di anzianità.

Il Consiglio di amministrazione determina le qualifiche per le quali, annualmente od ogni tre anni, sono pubblicati i ruoli di anzianità, suddivisi per servizio e per qualifica, secondo la situazione al 1° gennaio.

L'anzianità è determinata dalla data indicata nell'ultimo provvedimento di nomina o promozione; a parità di tale data, da quella della nomina o promozione alla qualifica precedente; ed, infine, dall'età, fermo rimanendo, nei casi di comparazione diretta, l'ordine risultante dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso o negli scrutini per merito comparativo, con precedenza dei provenienti da concorso esterno su quelli provenienti da concorso interno o dal merito comparativo.

In caso di passaggio di ruolo, la posizione del dipendente del nuovo ruolo, da iscriversi fra altri di pari qualifica, è determinata dal risultato del confronto con tali dipendenti sulla base dei criteri di cui al precedente comma, iniziando dall'ultimo di pari qualifica iscritto a ruolo.

Per i capi stazione, i capi gestione e i capi telegrafisti, a parità di anzianità di qualifica, la precedenza nel ruolo è determinata dalla data del conseguimento dell'ultima delle abilitazioni prescritte per i servizi di stazione; in caso di parità, la precedenza si determina in base alle norme previste nel precedente comma.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal direttore generale.

A questo articolo proporrei un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Della pubblicazione dei ruoli di anzianità di cui al primo comma è dato avviso sul bollettino ufficiale. Nel termine di 60 giorni da quello della pubblicazione di tale avviso è ammesso ricorso al Ministro per la rettifica delle posizioni di anzianità ».

Proporrei altresì di sostituire il secondo comma che diverrebbe il terzo, con altri, così formulati:

« L'anzianità è determinata:

1) dalla decorrenza indicata dall'ultimo provvedimento di nomina o promozione;

2) a parità di tale decorrenza, da quella di nomina o promozione alle qualifiche precedenti, semprechè corrispondenti;

3) in caso di ulteriore parità o in mancanza della corrispondenza di qualifiche di cui al punto 2), dall'età.

« Nei casi di comparazione diretta nelle ipotesi di cui ai punti 1) e 2), l'anzianità è determinata senz'altro dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso o negli scrutini per merito comparativo.

« Nelle iscrizioni a ruolo per le qualifiche cui si accede mediante forme diverse, a parità di decorrenza di nomina o di promozione, la precedenza spetta, nell'ordine, ai provenienti da concorsi esterni, ai provenienti dai concorsi interni ed ai promossi per merito comparativo ».

VACCARO. Riterrei opportuno che nel primo comma, laddove è detto: « suddivisi per servizio », si aggiungessero le parole: « della carriera direttiva tecnica e per qualifica della carriera amministrativa ».

In questo modo si stabilirebbe una distinzione, a mio avviso necessaria, nel personale che presta servizio di direzione, e l'anzianità verrebbe determinata sia per i tecnici che per gli amministrativi. Si eliminerebbe così l'inconveniente, spesso verificatosi, di vedere un ingegnere, un tecnico, posto a capo del personale, quando sarebbe più opportuno che vi fosse un amministrativo. Sarebbe, insomma, a

mio avviso, più opportuno che nelle branche amministrative ci fossero degli amministrativi e nelle branche tecniche, dei tecnici.

PRESIDENTE, relatore. V'è una ragione fondamentale, per cui questo non è possibile. Nelle Ferrovie i ruoli sono fatti per servizio; si tratta, cioè, di ruoli pubblicati secondo le gerarchie del servizio, non secondo quelle della funzione specifica.

ANGELINI, Ministro dei trasporti. La proposta del senatore Vaccaro non può esser accettata, perchè bisogna lasciare al Ministro la possibilità di inserire nei singoli servizi quei funzionari che abbiano specifiche qualità. Porterò un esempio: nell'ufficio viaggi il personale è diretto da un ingegnere; si presentano, però, dei problemi di carattere strettamente amministrativo e giuridico che richiedono la presenza di un elemento che abbia competenza in materia legale, e pertanto ho ritenuto opportuno inserire, nel servizio dell'ufficio viaggi, un laureato in legge.

Vi sono, ad esempio, dei capi compartimento che possono anche non essere ingegneri, ma che hanno dimostrato un'esperienza tale da essere ritenuti capaci di dirigere un compartimento; mansioni, questa, che presenta sia un aspetto tecnico che un aspetto amministrativo.

Pertanto, per le stesse ragioni esposte dal Presidente, relatore del disegno di legge in discussione, non è possibile stabilire una netta distinzione tra i funzionari che prestano servizio di direzione.

VACCARO. In base alle dichiarazioni rese dall'onorevole Ministro si dovrebbe intendere che la qualifica per anzianità non è preclusa agli amministrativi.

ANGELINI, Ministro dei trasporti. Non è affatto preclusa; però è doveroso, da parte nostra, tener presente la posizione di quei funzionari che non sono muniti di diploma di laurea in ingegneria. Costoro vanno inseriti, e non certo in condizioni di inferiorità, nei servizi dell'Amministrazione.

VACCARO. Mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro. Dichiaro,

pertanto, che voterò a favore dell'articolo in discussione.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 63 con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 64.

Trattamento di quiescenza e previdenza.

Il personale, sia in prova che stabile, viene iscritto, salvo quanto è disposto da speciali disposizioni per gli agenti provenienti da altre amministrazioni, al fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, a norma del testo unico 22 aprile 1909, n. 299, e successive modificazioni.

Lo stesso personale è, altresì, iscritto all'opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, ai sensi della legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.

(È approvato).

TITOLO IV.

RAPPORTI INFORMATIVI E QUALIFICAZIONI

Art. 65.

Giudizio di qualificazione.

Al personale che abbia conseguito la nomina a stabile viene annualmente attribuito un giudizio di qualificazione circa il servizio prestato e le attitudini dimostrate nel periodo preso in esame.

Il giudizio si esprime per mezzo della compilazione, per ogni dipendente, di un rapporto informativo e dell'assegnazione, sulla base di questo, di una delle seguenti qualificazioni:

eccezionale;
lodevole;
normale;
mediocre;
insufficiente.

TARTUFOLI. Mi permetto di intervenire sull'articolo in esame per una preoccupazione che mi è stata manifestata da più parti.

Con questo articolo si viene ad adottare, rispetto ad una formula — usata pressochè costantemente da tutte le Amministrazioni statali, e che definisce il giudizio del dipendente attraverso le qualificazioni di: « ottimo, distinto, buono, mediocre, insufficiente » — una formula nuova, che prevede le qualificazioni di: « eccezionale, lodevole, normale, mediocre, insufficiente ».

Ciò ha determinato un certo senso di ansietà presso coloro che si sentono in condizioni di benemeritare dall'Amministrazione (e quindi questa situazione di perplessità si è determinata al livello dei migliori). Pensano, costoro, che tale innovazione e soprattutto, cioè, l'introduzione della qualifica di: « eccezionale », comporti l'impossibilità, per coloro che emergano, di ottenere un adeguato riconoscimento dei propri meriti. Si creerà quindi una diversità di trattamento tra le categorie dei funzionari e degli impiegati dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria, rispetto a quelle di tutte le altre Amministrazioni dello Stato. Credo, però, che le qualificazioni, in sostanza, siano le stesse usate precedentemente, perchè l'eccezionale corrisponderà all'ottimo, e così via.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Al contrario; è stata sostituita la qualifica di « ottimo » con quella di « eccezionale », perchè è invalsa ormai l'abitudine di attribuire la qualifica di « ottimo » con eccessiva larghezza.

TARTUFOLI. Allora è giustificata la preoccupazione manifestata dal personale, e derivante dal timore che attraverso questa modifica delle qualificazioni, si tenda ad una più rigorosa selezione.

Posso comprendere che si voglia limitare l'attribuzione della qualifica di « ottimo » a coloro che la meritano veramente, ma non vedo perchè si debba cambiare la qualifica di « ottimo » con l'altra « eccezionale », solo perchè in passato si è abusato della qualifica di « ottimo ». Questo potrebbe valere, allora, anche per le altre qualificazioni.

Non mi sento di poter approvare l'introduzione, della qualifica di « eccezionale », a meno che il Ministro non dichiari che questa innovazione non preclude il riconoscimento del merito a chi lo ha; in altre parole non vorrei che si togliesse la possibilità di avere la qualificazione più alta a chi nel passato ha avuto quella di « ottimo ».

Senza questa precisazione da parte dell'onorevole Ministro io, ripeto, non mi sento di poter approvare la nuova formulazione delle qualificazioni.

D'altra parte mi sembra ingiusto che si crei per i ferrovieri una situazione di eccezione.

PORCELLINI. Ma essi svolgono mansioni di eccezione!

TARTUFOLI. Credo di essermi spiegato chiaramente. Desidero dal Ministro una dichiarazione tale da tranquillizzarmi circa l'attribuzione della qualifica massima a chi ne ha diritto, al di fuori di qualsiasi criterio di eccezionalità, perchè solo chi inventa qualcosa di nuovo, o chi fa un atto di eroismo al giorno o chi compie un'opera mirabile nella funzione di dipendente può essere qualificato eccezionale. Noi ci troviamo di fronte a degli uomini dai quali dobbiamo pretendere quello che è umanamente possibile pretendere, così come dallo scolaro si pretende che sia buono, magari ottimo, ma non che sia eccezionale. Ad ogni modo io ho espresso il mio pensiero e desidero conoscere quello dell'onorevole Ministro.

VACCARO. Sono d'accordo con l'opinione espressa dal collega Tartufoli, in quanto ritengo che l'introduzione della parola « eccezionale » nelle qualificazioni dello stato giuridico del personale delle ferrovie dovrebbe avere rispondenza anche nello stato giuridico del personale di altre amministrazioni statali.

Non credo, d'altra parte, che le preoccupazioni le quali, secondo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, avrebbero suggerito la necessità di sostituire l'« ottimo » con l'« eccezionale » cesserebbero di sussistere. Forse si concederà la qualifica di « eccezionale » con la stessa facilità con cui prima si concedeva quella di « ottimo ».

PORCELLINI. Sono contrario alla tesi espressa dal collega Tartufoli, perchè ritengo che i ferrovieri realmente svolgono un lavoro diverso da quello di tutti gli altri dipendenti dello Stato.

CROLLALANZA. Forse quelli che navigano o che volano, o che domano gli incendi non svolgono anch'essi un lavoro eccezionale?

PORCELLINI. Sono convinto che la scelta della dizione: « eccezionale », risponda invece allo scopo di premiare i migliori.

Attribuire l'« eccezionale » vuol dire scegliere veramente quelli che sono meritevoli di una qualifica fuori del comune.

PRESIDENTE, relatore. Vi è un'osservazione che non è stata fatta: cioè che, ai sensi del nuovo stato giuridico, la qualifica viene attribuita in base ad un rapporto informativo, cosa che prima non si faceva.

SANMARTINO. A me pare che la questione sia da riferirsi soltanto alla povertà della nostra espressione linguistica. Spesse volte ho notato che l'aggettivazione, purtroppo, non risponde precisamente alla realtà. Ad esempio, io potrei scrivere una poesia e voi, parlandone, potreste dire: è un bel sonetto; allo stesso modo potreste usare l'aggettivo « bello » parlando di un sonetto del Petrarca. Ma come si fa a capire quanti gradi di bellezza aveva il mio sonetto e quanti quello del Petrarca?

Questo per dimostrare che spesso l'aggettivazione non basta. Ora, poi, quando, contrariamente a quella che è stata finora la consuetudine, si vuole introdurre un aggettivo nuovo, che parrebbe significare molto più di « ottimo », si adotta nel confronto di poveri dipendenti una misura di maggior rigore, perchè

« eccezionale » significa qualcosa di veramente fuori del comune.

A mio avviso, infatti, con l'introduzione della qualifica di « eccezionale » si crea un motivo di equivoco, in quanto il superiore sarà reticente ad esprimere un giudizio del genere nei confronti di un dipendente il quale può essere tuttavia, meritevole dell'« ottimo ».

PRESIDENTE, relatore. Credo che la discussione si sia eccessivamente concentrata su questa qualificazione di « eccezionale » che è la prima delle 5 elencate nell'articolo 65, mentre non è stato preso in esame e valutato in tutta la sua importanza, veramente innovatrice, quanto è stabilito negli articoli successivi. Questi indicano, infatti, le modalità di attribuzione delle qualificazioni, modalità che sono ispirate ai principi dell'attività aziendale nell'industria.

Ritengo, qui, opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi su quanto è scritto nell'« Avvertenza » che precede il foglio di compilazione del rapporto informativo. Essa infatti è così formulata: « Leggere tutto il contenuto dello stampato prima di iniziare l'analisi del dipendente. Per ogni caratteristica vi sono cinque rubriche in ordine decrescente di merito ».

CROLLALANZA. Ma questo esiste in tutte le amministrazioni! Mi dispiace dover ammettere che i chiarimenti dati dal Ministro non mi hanno convinto, e tanto meno mi hanno convinto le successive indicazioni che il nostro Presidente ci ha dato.

L'osservazione che è stata fatta dal collega Tartufoli ha indubbiamente un suo fondamento. Un fondamento molto relativo ha invece l'interruzione del collega Porcellini il quale ha detto che i ferrovieri svolgono mansioni speciali. Ma, io dico, il comandante di un battaglione che ha sotto la sua responsabilità mille uomini, con mezzi moderni, da portare all'assalto, è evidentemente responsabile della vita di questa gente: si potrà ben dire di lui che ha delle qualità eccezionali! Il guardiano idraulico che, in un determinato momento, svolge il suo servizio sugli argini del Po avrà la responsabilità di far avvenire per negligenza, o di prevenire per diligenza, un disastro come quel-

lo del Polesine. Evidentemente gli potranno essere riconosciuti dei meriti eccezionali!

Se ha dei meriti eccezionali, oltre l'« ottimo » che avrà avuto come qualifica, in questi casi il dipendente avrà un encomio solenne dal Ministro dei lavori pubblici. Così nel suo fascicolo, oltre alla qualifica di « ottimo », risulterà anche la prestazione eccezionale che lo potrà far preferire ad un altro, al momento della promozione. E, in fondo, le qualifiche a cosa servono? Servono per tenerne conto, al momento della promozione, insieme all'anzianità e agli altri requisiti necessari.

Ora, l'onorevole Ministro ha detto che nell'amministrazione delle Ferrovie di abusava, purtroppo, della qualificazione di « ottimo ». Aggiungo che, purtroppo, non se ne abusa solo in tale Amministrazione, ma anche in tutte le altre amministrazioni dello Stato. Ci si preoccupa infatti eccessivamente dell'impressione del dipendente non qualificato « ottimo », e si concede questa nota di qualifica con eccessiva larghezza.

Ma, non è certo modificando la dizione delle qualificazioni che si elimina il malvezzo!

Credo, inoltre, che, con l'introduzione dell'« eccezionale », si declassino praticamente coloro che in passato hanno avuto l'« ottimo ». Il Ministro dice che il « lodevole » sostituirà l'« ottimo », ma, poichè in tutte le altre amministrazioni si concede ancora l'« ottimo », qualificare « lodevole » chi negli anni precedenti è stato classificato « ottimo », e che non viene qualificato « eccezionale », significa, per il dipendente, considerarsi declassato.

Se è esatto — e non può che esserlo, nell'intenzione del Ministro — che l'eccezionalità deve essere riconosciuta solamente in casi di vera preminenza, allora noi praticamente cosa avremo? Avremo soltanto, ad un piano inferiore di qualifica, gli stessi inconvenienti del passato, cioè si darà a tutti il « lodevole » come nel passato si dava a tutti l'« ottimo ».

Pertanto, ritengo che si commetterebbe errore, a meno che non si accogliessero i suggerimenti del collega Tartufoli, se si istituisse oltre a quelle che sono le qualificazioni normali, comuni a tutte le amministrazioni, la qualificazione di « eccezionale » che, in sostanza, dovrebbe essere la stessa che viene attribuita

in altre amministrazioni come encomio, o segnalando sul bollettino i meriti speciali di un dipendente in determinate circostanze.

È stato detto dal Presidente che alla base dell'innovazione vi è un « rapporto informativo ». Ma questo rapporto informativo, per quanto io ricordo, già veniva formulato dalle varie amministrazioni. Non c'era semplicemente un elenco dei funzionari, con in margine scritto « ottimo », « distinto », ecc.; ogni funzionario aveva il suo fascicolo e nel fascicolo c'era il rapporto informativo. Quindi, se le norme di carattere generale hanno fatto il loro tempo, sarà bene modificarle, ma converrà modificarle allora per tutti i rami della pubblica amministrazione.

PORCELLINI. Intanto cominciamo dall'amministrazione delle Ferrovie. Avere la qualifica di « eccezionale » potrà forse costituire un incentivo per i più meritevoli a rimanere nell'Amministrazione stessa.

CROLLALANZA. Allora, secondo questo concetto, gli ingegneri del Ministero dei lavori pubblici, che sono pagati in misura ben inferiore ai loro meriti, mentre rendono dei servizi notevoli all'Amministrazione, dovrebbero lasciare il Ministero solo perchè non è possibile riconoscere loro la qualifica di « eccezionale ».

RESTAGNO. Sembra a me che il problema della qualificazione sia di carattere generale, che riguardi cioè tutte le categorie dei dipendenti dallo Stato. Sono stato per molti anni in varie amministrazioni dello Stato ed ho avuto modo di constatare le difficoltà che si incontrano ogni qualvolta si deve dare una valutazione del personale, soprattutto perchè vi è scarso margine tra le qualifiche di « distinto » e di « ottimo ». È perciò bene che sia affrontato il problema della revisione dei criteri di valutazione, allo scopo di raggiungere un necessario miglioramento ed una chiarificazione. Però se noi trattassimo tale problema esclusivamente nel settore del personale delle Ferrovie dello Stato, commetteremmo un grave errore.

Ritengo conseguentemente che, in attesa di dare al problema delle qualificazioni una impostazione e una soluzione di carattere generale,

nell'ambito di tutte amministrazioni dello Stato, si debba rimanere fedeli alla formula tradizionale, dando peraltro ad ogni singola qualificazione un'interpretazione precisa e rigorosa. Essa dovrà corrispondere effettivamente alle caratteristiche del dipendente cui si riferisce, a differenza di quanto è avvenuto in tempi recenti, quando, in particolare, la qualificazione di « ottimo » è risultata fortemente deprezzata, a causa della larghezza del suo uso.

PORCELLINI. Compulsando l'allegato relativo all'articolo 70 del disegno di legge in esame, ho riportato la convinzione che in ordine alle qualificazioni siano state fissate norme molto chiare e precise, che si riferiscono allo stato di salute, alla preparazione professionale e al rendimento dei dipendenti.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Il motivo principale che ha determinato la decisione di stabilire una nuova sistematica per quel che concerne le qualificazioni, risiede nella constatazione pratica secondo la quale le precedenti qualificazioni erano slittate verso un innegabile livellamento. Si prendano, per fare un esempio, le qualificazioni di « ottimo » e « distinto ». In effetti, qual'è il valore che si deve dare alla qualificazione « distinto »? Distinto è una qualificazione la quale può servire a designare una persona educata e stimabile, senza presupporre che tale persona possieda qualità spiccate di intelligenza o di capacità. Appare dunque evidente che è necessario procedere ad una revisione delle qualificazioni.

Si è detto che il problema va riguardato sotto un aspetto generale, che abbracci tutte le amministrazioni dello Stato. La mia opinione è diversa, tanto è vero che abbiamo cercato una terminologia — da inserire nel regolamento della nostra Amministrazione — che fosse diversa da quella in vigore nelle altre amministrazioni dello Stato. La spiegazione è semplice: l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato chiede ai propri funzionari prestazioni che sono di gran lunga diverse da quelle concernenti i dipendenti delle altre amministrazioni. Si richiede ai funzionari delle Ferrovie sangue freddo, coraggio, perchè si tratta di persone che possono trovarsi di fronte a situazioni di particolare delicatezza, come scon-

tri o disastri; di persone cioè, le quali possono trovarsi improvvisamente di fronte a situazioni di particolare responsabilità; di persone, infine, dalle quali dobbiamo costantemente pretendere prestazioni improntate al massimo senso di responsabilità. Esse vanno giudicate con criteri particolari.

Abbiamo ritenuto necessario modificare il criterio delle qualificazioni, non per il desiderio di cambiare, ma perchè, attraverso la esperienza di questi ultimi anni, ci siamo accorti che una vera e propria distinzione di qualificazioni è difficile, specie nell'ambito del personale delle ferrovie dello Stato, in cui si registra il 90 per cento di elementi ottimi. Abbiamo pertanto introdotto due criteri: 1) che il giudizio sia attribuito in base al servizio prestato e alle attitudini palesate nel periodo preso in esame; 2) che ogni giudizio sia accompagnato dalla motivazione. Le ragioni sono evidenti: secondo le disposizioni attualmente in vigore, i capi-servizio danno il giudizio senza giustificarlo, pur trattandosi di un giudizio che è indubbiamente destinato a influire sulla carriera del funzionario. Senza voler mettere in dubbio le capacità dei capi-servizio, è chiaro che si tratta di persone le quali, come chiunque altra, sono soggette alle influenze della simpatia o dell'antipatia. Perciò, pretendendo la motivazione, si è inteso salvaguardare, entro i limiti del possibile, il personale da immeritati giudizi negativi, da umiliazioni ingiuste. Secondo me, la motivazione è una lodevolissima garanzia democratica.

Durante il processo di revisione delle norme relative allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, si è altresì affermata la convinzione — che io condivido appieno — in E non si può negare che nell'Amministrazione funzionari, i quali possiedono qualità eccezionali. Noi dobbiamo metterci nella condizione di avere il personale più qualificato possibile. E non si può negare che nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato vi sono dei funzionari che hanno delle qualità eccezionali. Avviene in tutti i settori: tra gli avvocati, gli ingegneri, i medici; per quale ragione tali eccezioni non ci dovrebbero essere tra i dipendenti delle Ferrovie dello Stato? So, per esempio, per esperienza personale, che vi sono funzionari che sono stati mandati all'estero a discutere

problemi di carattere internazionale. Essi, oltre alla conoscenza specifica delle questioni riguardanti l'Amministrazione, conoscono e parlano correttamente tre e anche quattro lingue. Dirò di più: nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato vi sono persone che forniscono prestazioni veramente eccezionali, non equamente compensate, e che, a differenza di poche altre, rimangono in seno all'Amministrazione stessa perchè affezionate al loro lavoro, anche rinunciando ad offerte molto vantaggiose di aziende private. In base a tali considerazioni, abbiamo ritenuto opportuno introdurre la qualificazione « eccezionale » intendendo attribuirle a quei dipendenti che possiedono in massima misura le qualità richieste. Abbiamo soppresso la qualificazione di « ottimo », sostituendola con una qualificazione che mi pare più precisa ed opportuna: « lodevole ». E per « lodevole » intendiamo colui, il quale svolge una attività non eccezionale, ma in ogni caso lodevole per la osservanza dei propri doveri, per l'adempimento scrupoloso dei propri obblighi; una persona che, sia pure di poco, è al di sopra del dipendente « normale ». E la qualificazione « lodevole » è il gradino intermedio che separa e unisce al tempo stesso la qualificazione « normale » con la qualificazione « eccezionale ».

Infine, abbiamo soppresso la qualificazione: « cattivo » — che oltretutto rappresenta una definizione poco simpatica — sostituendola con « insufficiente ».

La Commissione, è indubbio, può modificare come crede tale sistema di qualificazioni. È certo però che noi siamo pervenuti alla formulazione dell'articolo in discussione, attraverso gli insegnamenti dell'esperienza pratica di questi ultimi anni ed in base ad una serena valutazione di quello che è oramai il significato moderno delle parole che rappresentano la nomenclatura delle qualificazioni sinora adottate. La Commissione — ripeto — può modificare come meglio ritiene il provvedimento in esame, nè sarò io ad oppormi; faccio però notare che le modifiche da noi apportate corrispondono ad una accurata e serena valutazione e rappresentano l'avvio a soluzione del problema di adeguare ai tempi moderni le norme in vigore. Non solo, ma la nuova sistematica è stata concordata con le organizzazioni sindacali: e, dato che, evidentemente, il più interessato alle

riforme è il personale, l'aver ottenuto tale consenso costituisce di per sè fatto importante e oltremodo significativo.

TARTUFOLI. Secondo me, il problema dibattuto ha stretta analogia con quanto avviene nel settore scolastico, ove non è raro il caso che si abbondi nell'attribuire la votazione massima, cioè il 10. Se dovesse valere il ragionamento che qui oggi si è fatto, si dovrebbe introdurre, per le scuole, l'11, dato appunto che il 10 viene ormai attribuito troppo di frequente. In genere, invece, si ovvia all'inconveniente di un'eccessiva generosità nel dare il voto, col richiamare gli insegnanti al loro dovere, sottolineando la necessità che il 10 corrisponda effettivamente a quell'insieme di qualità accertate, che vanno dalla conoscenza specifica della materia al concetto globale di maturità dell'alunno. Il 10 insomma deve rappresentare il massimo, non un qualche cosa che livelli e uniformi. A me sembra che tale criterio sia senz'altro il migliore; comunque, nettamente da preferire al concetto di introdurre una nuova, maggiore qualificazione. Il ragionamento vale e per il settore scolastico e per quello del personale ferroviario. Saggio scopo da proporsi è, in entrambi i casi, lo stabilire delle norme, capaci di corrispondere alle esigenze che si sono manifestate. Orbene, si affermi il concetto che la prima categoria — cioè il « lodevole » — corrisponde alla massima espressione delle qualità specifiche del dipendente; che la seconda categoria, immediatamente inferiore, spetta a coloro i quali possiedono le stesse qualità, ma in misura ridotta, e così via, senza ricorrere al poco felice espediente di cambiare la terminologia e non piuttosto i criteri di valutazione, oltretutto creando una incomprensibile disparità di trattamento tra i vari dipendenti dalle amministrazioni dello Stato. Non metto in dubbio che la maggior parte del personale delle ferrovie dello Stato possieda doti di eccezione — ed è bene che sia così — ma ciò non significa che ci si debba orientare verso una modifica completa della sistematica delle qualificazioni, piuttosto che verso un logico, necessario e — secondo me — più che sufficiente ridimensionamento dei criteri di assegnazione delle qualificazioni tradizionali.

Questo mi sembra un ragionamento che fila; un ragionamento improntato al buon senso.

AMIGONI. L'onorevole Ministro ha fatto presente che la ragione di questa innovazione va ricercata nella necessità di trattenere quel numero limitato di funzionari meritevoli della qualifica di « eccezionale », assicurando loro una possibilità di più rapida carriera. Ora, mentre ci lamentiamo perchè nelle amministrazioni statali si procede secondo criteri antiquati, ci opponiamo nel contempo a che una amministrazione si rinnovi introducendo criteri nuovi: mi sembra una contraddizione.

Credo che molto dipenderà dal come saranno applicate queste norme, ma non si può assolutamente escludere la possibilità che vengano selezionati i migliori tra i migliori. Che poi le altre amministrazioni ritengano opportuno o meno di seguire il nostro esempio, non è considerazione che ci debba impedire di cominciare. Mi sembrerebbe anzi cosa giusta dare atto all'onorevole ministro Angelini della iniziativa, che è peraltro confortata dal consenso dei sindacati.

ANGELINI CESARE. Vorrei fare una semplice osservazione circa quello che ha detto il collega Crollalanza. Egli ha detto, in sostanza, che il personale che fino ad ora ha avuto la qualifica di ottimo, non potrebbe più godere di questa classificazione in quanto essa è sparita dall'elenco. Ma nessuno qui ha tenuto conto di una realtà; e cioè, che molti del personale attualmente in servizio si sentono umiliati di avere una classificazione di « ottimo » che viene data a tanti altri dipendenti che hanno capacità nettamente inferiori.

Ritengo pertanto che l'innovazione sia opportuna e meritevole di considerazione, perchè è giusto che si dia la qualificazione di « eccezionale » a chi veramente si distingue.

MASSINI. Tutti i colleghi sono stati concordi nel deplorare un eccessivo livellamento nel conferire le qualificazioni e ognuno ha cercato di suggerire qualcosa.

Penso che non si possa rifiutare, sulla base delle argomentazioni addotte, l'innovazione che è stata concordata tra l'onorevole Ministro e le organizzazioni sindacali. Soprattutto se si

considera che i sindacati hanno una certa competenza in materia, si deve attribuire all'iniziativa una base di serietà.

È stato detto che quello che veramente conta è l'applicazione della norma. Non è lasciando le denominazioni come sono e cambiando le norme che si elimina l'appiattimento, ma solo cambiando le denominazioni.

Credo che nessun funzionario si sentirà menomato, non essendoci più l'« ottimo » se avrà la qualificazione di « lodevole »; d'altra parte ritengo giusto che, se in mezzo a cento meritevoli dell'« ottimo », vi sono dieci meritevoli dell'« eccezionale », siano questi ultimi ad andare avanti.

Se i colleghi ritengono necessaria una moralizzazione in questo campo, essi debbono accettare quello che è il primo gradino necessario ad arrivarvi, e cioè la nuova denominazione.

Prego, pertanto, i colleghi di voler accettare la proposta governativa.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Si è fatto questo stato giuridico del personale delle ferrovie, elaborandolo sulla base delle esperienze acquisite ed abbiamo cercato di ispirarci, per questa nuova regolamentazione, a dei criteri il più possibile adeguati alle necessità attuali dell'Azienda.

Per quanto riguarda le qualificazioni si è cercato di eliminare l'inconveniente dell'appiattimento lamentato per il passato, introducendo delle denominazioni nuove che rendano possibile un'effettiva selezione.

È stato detto che si poteva ovviare all'inconveniente dell'appiattimento cercando di dare una applicazione più restrittiva alle norme in vigore, ma questo avrebbe comportato una revisione delle qualifiche concesse e non sarebbe stato facile dire ad un funzionario che ha meritato per il passato la qualifica di « ottimo » che ora non la merita più.

D'altra parte, se si osserva l'intestazione della Parte 2^a dell'allegato n. 7 che dice « Da compilarsi dall'autorità competente in base all'allegato n. 11 », si vede come il metodo d'analisi usato nell'attribuzione delle qualifiche sia degno di apprezzamento.

La discriminazione sarà possibile solamente in base ad una effettiva libertà di giudizio e senza alcun legame con il passato.

A questo concetto si è ispirato il Governo nel predisporre l'elenco dei dati e degli elementi, di cui alla pagina 127 del disegno di legge in discussione, in base ai quali il rapporto informativo deve essere compilato.

Pertanto, se il Senato desiderasse ritornare al vecchio elenco delle qualificazioni, l'elenco di cui ho parlato non avrebbe motivo di essere.

Debbo, però, rilevare che ciò non è desiderato dal 99 per cento dei funzionari. Siamo arrivati alla modificazione in questione per espresso desiderio di chi ha interesse a mettere ordine in questo caos e soprattutto per espresso desiderio dei funzionari stessi della nostra Amministrazione.

CANEVARI. Sullo scopo che si vuole raggiungere attraverso le modificazioni delle qualifiche siamo tutti d'accordo. È vero che la qualifica di « ottimo » è scaduta nell'opinione generale.

Si tratta, ora, di trovare la parola giusta e soddisfacente. Non vorremmo che anche la qualificazione di « eccezionale » perdesse di valore nel futuro, come è avvenuto per quella di « ottimo ».

Credo sia possibile specificare con un opportuno emendamento che per ottenere la qualifica di « eccezionale » non basta avere delle grandi virtù allo stato potenziale, in modo che chi deve giudicare sulla eccezionalità dei propri dipendenti non incorra nel pericolo di esagerare nel numero dei qualificandi « eccezionali ».

Sarà quindi opportuno precisare quali siano gli elementi occorrenti per qualificare effettivamente un funzionario di gran lunga migliore della media.

Per le considerazioni esposte dall'onorevole Ministro mi rendo conto che sono gli stessi dipendenti delle Ferrovie dello Stato a chiedere una qualificazione migliore, corrispondente alle effettive doti dimostrate in servizio.

BUIZZA. Ho esaminato gli articoli relativi alla questione di cui discutiamo e ho visto che, più che le norme positive, vi sono le norme

negative che impediscono la concessione indiscriminata delle qualifiche più alte.

Pertanto, e soprattutto dopo le dichiarazioni del Ministro, non vedo difficoltà nell'approvazione del testo governativo. Dubito però che nel futuro si ripeteranno gli inconvenienti oggi lamentati circa l'eccessiva facilità di attribuzione della qualifica di « eccezionale ». E allora dovremmo ricorrere a nuove riforme per ovviare ai medesimi inconvenienti.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti*. Vorrei dire ancora qualche parola riferendomi ad un fatto umano che ha la sua importanza. La maggiore resistenza a questa innovazione noi avremmo dovuto incontrarla tra il personale stesso. Viceversa è manifesta, proprio nel personale, l'aspirazione ad una moralizzazione in questo campo.

In realtà, chi è pratico di amministrazioni sa quanto sia difficile dare un giusto valore alla qualifica di « ottimo », perchè l'« ottimo » si dà facilmente a tutti.

TARTUFOLI. I colleghi sanno che io mi sforzo sempre di trovare una soluzione, in rapporto ai ragionamenti che faccio sui vari problemi.

Debbo ora riconoscere che le argomentazioni addotte dall'onorevole Ministro circa la necessità di porre fine alla scandalosa abitudine di concedere il massimo delle qualificazioni a tutti, sono convincenti. Ma che, per perseguire questo scopo, si giunga a porre come massima qualificazione quella di « eccezionale » mi sembra cosa eccessiva che non mi sento di approvare.

Proporrei, invece, una soluzione che potrebbe essere questa: invece della dizione « eccezionale », si potrebbe usare l'altra « eccellente ».

Le norme vigenti stabiliscono già come premiare chi in effetti dimostri delle qualità eccezionali nell'adempiere il proprio dovere; mi sembra quindi che la mia proposta possa far fronte all'esigenza di evitare che l'Amministrazione ferroviaria limiti eccessivamente nei confronti del personale dipendente, il conferimento delle qualificazioni più alte.

BUIZZA. Se si vuole aderire al pensiero dell'onorevole Ministro, se cioè non si vuol ripe-

tere la dizione precedentemente usata, ritengo che non vi sia una gran differenza tra la qualificazione di « eccellente » e quella di « ottimo ».

PORCELLINI. A mio avviso il termine « eccellente » non è il più adatto per qualificare un funzionario.

PRESIDENTE, *relatore*. Dopo questa ampia discussione, non rimane altro da fare, dato che l'onorevole Ministro sembra rimanere fermo nella sua opinione, che mettere ai voti l'articolo 65 nel testo di cui ho dato lettura.

BARBARO. Dichiaro che voterò a favore del testo governativo. Nondimeno desidero rilevare che l'introduzione della qualifica di « eccezionale » potrebbe determinare delle disparità di trattamento tra i funzionari addetti ai vari servizi. Vi possono essere, infatti, casi di eccezionalità tra il personale di macchina o tra quello viaggiante, che tutti noi ammiriamo, come pure tra i funzionari che ricoprono le cariche più alte, ma per la grande massa anonima, perduta negli uffici, l'eccezionalità non sarà mai riconosciuta.

Senza volere si crea un concetto veramente antidemocratico, anche se, dal punto di vista ideologico, soprattutto considerando la personalità umana come centro della storia e della vita, il concetto sia accettabile; senza considerare che con l'introduzione della qualifica di « eccezionale » si scontentano coloro che, avendo sempre avuto la qualifica di « ottimo », si sentiranno declassati ove non raggiungano la qualifica di « eccezionale ».

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 65.

(È approvato).

Art. 66.

Sospensione del giudizio di qualificazione.

Il giudizio di qualificazione è sospeso nei confronti del dipendente che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare per mancanze punibili con la riduzione dello stipendio o con sanzione più grave.

La sospensione del giudizio dura fino alla definizione del procedimento penale o di quello

disciplinare. Definiti i procedimenti suddetti, il giudizio di qualificazione deve essere espresso entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione anche per gli anni successivi a quello in cui ne è iniziata la sospensione.

(È approvato).

Art. 67.

Effetti delle sanzioni disciplinari sui giudizi di qualificazione.

È escluso dalla qualificazione di « eccezionale » il personale che abbia commesso nell'anno mancanza punita con qualsiasi sanzione disciplinare, ad eccezione del personale dell'esercizio di qualifiche inferiori a quelle di capo stazione superiore e corrispondenti, per il quale non hanno rilevanza i rimproveri scritti e le multe — in numero inferiore a cinque — riportate in base all'articolo 112/h.

È escluso dalla qualificazione di « lodevole » il personale degli uffici ed il personale dell'esercizio con qualifiche di capo stazione sovrintendente e capo stazione superiore e corrispondenti, che abbia commesso nell'anno mancanza punita con la multa, nonchè il restante personale dell'esercizio quando abbia commesso nell'anno:

a) più di dieci mancanze punite con la multa in base all'articolo 112/h, ovvero in base all'articolo 113/h, per negligenza oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda;

o) più di una mancanza punita con la sospensione in base all'articolo 113/h per negligenza oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'azienda.

È escluso dalla qualificazione di « normale » il personale direttivo, nonchè quello indicato nella prima parte del precedente secondo comma, che abbia commesso nell'anno mancanza punita con sanzione più grave della multa oppure, per quest'ultimo, se nell'anno vi sia stata recidiva di altra mancanza punita con la « multa », nonchè tutto il personale che abbia com-

messo nell'anno mancanza punita con la retrocessione.

Di questo articolo proporrei il seguente emendamento sostitutivo:

« È escluso dalla qualificazione di « eccezionale » il personale che abbia commesso nell'anno mancanza punita con qualsiasi sanzione disciplinare; tuttavia, per il personale dell'esercizio di qualifiche inferiori a quelle di capo stazione superiore e corrispondenti non hanno rilevanza i rimproveri scritti e le multe, il numero inferiore a tre, se riportati in base all'articolo 112/b o in numero inferiore a cinque se riportati in base all'articolo 112/h.

È escluso dalla qualificazione di « lodevole » il personale degli uffici ed il personale dell'esercizio che abbia commesso, nell'anno, mancanza punita con la multa; tuttavia, per il personale dell'esercizio con qualifiche inferiori a quelle di capo stazione superiore e corrispondenti non hanno rilevanza le multe in numero inferiore a sei, se riportate in base all'articolo 112/b, o in numero inferiore a undici se riportate in base agli articoli 112/h e 113/h, oppure una sospensione riportata in base all'articolo 113/h.

È escluso dalla qualificazione di « normale » il personale direttivo, nonché il personale degli uffici ed il personale dell'esercizio con qualifiche di capo stazione sovrintendente, capo stazione superiore e corrispondenti che abbia commesso, nell'anno, mancanza punita con sanzione più grave della multa oppure se nell'anno vi sia stata recidiva di altra mancanza punita con la multa, nonché tutto il personale che abbia commesso nell'anno mancanza punita con la retrocessione ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero testo dell'articolo 67.

(È approvato).

Art. 68.

Giudizio di qualificazione del personale assente dal servizio.

Per l'attribuzione annuale della qualificazione è necessario che il dipendente, nell'anno al quale il giudizio si riferisce, abbia prestato servizio effettivo per almeno tre mesi.

Tuttavia, ove il dipendente abbia prestato servizio per un periodo di tempo inferiore, oppure se, per uno o più anni, non sia stato possibile compilare il rapporto informativo né attribuire la qualificazione, può essere confermata l'ultima qualificazione. L'eventuale attribuzione di qualificazione diversa deve essere motivata. Della motivazione è data comunicazione al dipendente insieme con la nota di qualificazione.

Le autorità competenti ad attribuire la qualificazione al personale assente dal servizio sono quelle indicate nell'articolo 70.

(È approvato).

Art. 69.

Compilazione e conservazione dei rapporti informativi e delle note di qualificazione.

Per tutto il personale vengono compilati rapporti informativi che sono conformi agli annessi modelli (*allegati numeri 7, 8, 9*).

La compilazione della prima parte dei rapporti informativi conformi ai modelli A e B — allegati numeri 7 e 8 — è eseguita direttamente dall'interessato.

I rapporti sono inseriti, in ordine cronologico, nei fascicoli personali.

La qualificazione definitiva è annotata sullo stato matricolare.

Al primo comma di questo articolo proporrei un emendamento aggiuntivo. Dopo le parole: « Per tutto il personale », aggiungerei le altre: « ad eccezione dei direttori centrali e dei direttori compartimentali ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo in discussione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 69 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 70.

Rapporto informativo e nota di qualificazione.

Nel rapporto informativo e nella qualificazione deve tenersi conto del modo con cui è stato disimpegnato il servizio, delle condizioni

fisiche e delle qualità intellettuali del dipendente, della sua condotta, degli incarichi e dei servizi speciali da lui compiuti, nonchè di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione del dipendente stesso.

La compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione della qualificazione sono, rispettivamente, devolute alla competenza delle autorità indicate nella annessa tabella (*allegato numero 11*). Non può, una medesima autorità, provvedere ad entrambi gli adempimenti per uno stesso dipendente.

La qualificazione che contrasti con le risultanze del rapporto informativo deve essere motivata.

Al secondo comma proponerei il seguente emendamento aggiuntivo. Alla fine del comma di cui sopra, cioè, andrebbero aggiunte le parole: « Non può, la medesima autorità, provvedere ad entrambi gli adempimenti per uno stesso dipendente, salve le eccezioni previste dalla medesima tabella annessa (alleg. n. 11) ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo da me presentato.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 70 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 71.

Comunicazione delle qualificazioni - Impugnativa - Visione del rapporto informativo.

La nota di qualificazione, conforme all'annesso modello (*allegato numero 10*), è comunicata al dipendente entro il 30 settembre di ciascun anno.

L'eventuale mancanza commessa dopo la comunicazione della qualificazione, ma prima della fine dell'anno alla quale questa si riferisce, sospende l'efficacia della qualificazione stessa quando questa sia suscettibile di essere cambiata in base alle norme contemplate dall'articolo 67. In tali casi la qualificazione già attribuita deve essere riveduta in relazione alla sanzione inflitta a conclusione del procedimento disciplinare.

Avverso la qualificazione assegnatagli il dipendente può proporre ricorso all'autorità competente, secondo la tabella annessa (*allegato numero 11*), entro quindici giorni dalla data di comunicazione.

L'autorità predetta, dopo i necessari accertamenti, decide sulla qualificazione da attribuire, con provvedimento motivato, che ha carattere definitivo.

Qualora ne faccia richiesta, il dipendente ha diritto di prendere visione del rapporto informativo; comunque, al dipendente cui sia stata attribuita una qualificazione inferiore a quella di « lodevole » sono comunicate le rubriche del rapporto informativo sulle quali è basata la qualificazione.

(È approvato).

Data l'ora tarda, non facendosi osservazioni, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione di questo disegno di legge.

La seduta termina alle ore 20.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.